

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MELZO

Art. 1 - Finalità

Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini finalizzato a mantenere le persone nel loro tessuto sociale, oltre che a promuovere l'integrazione, l'aggregazione e la socializzazione, nonché la diffusione e la conservazione di pratiche sociali/formative tipiche della vita rurale e di stimolo alla partecipazione alla vita collettiva, l'Amministrazione Comunale di Melzo destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale da concedere a titolo gratuito.

Gli orti urbani, infatti, rappresentano una delle opportunità di aggregazione e di attività individuale atte a stimolare il benessere psico-fisico e sociale dei cittadini melzesi.

Il presente regolamento norma i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini richiedenti o assegnatari di orto urbano.

Art. 2 - Beneficiari della concessione

Possono presentare domanda per la concessione di un orto urbano tutti i cittadini residenti nel Comune di Melzo in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- non essere agricoltori a titolo principale;
- essere in grado di svolgere in modo diretto la coltivazione del fondo e non avere finalità di lucro direttamente a questa collegate;
- non avere alcuna pendenza con il Comune.

Questi requisiti dovranno essere comprovati da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di manifestazione d'interesse a coltivare l'orto.

Per ciascuna famiglia anagrafica è possibile presentare una sola domanda di assegnazione.

Art. 3 - Natura della concessione

Gli orti urbani sono concessi ai cittadini che ne facciano domanda a seguito della pubblicazione di avvisi di bando sul sito internet dell'Amministrazione concedente che fissano procedure, modalità, tempi e documenti necessari per presentare la domanda, oltre che condizioni di utilizzo degli orti e criteri di assegnazione.

La concessione degli orti comunali è effettuata in base alle graduatorie formate a conclusione della procedura.

La graduatoria così formulata è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. La stessa rimane valida fino al bando successivo e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da intervenute disponibilità (per rinuncia, trasferimento, decadenza, decesso, revoca, ecc.) ovvero per l'assegnazione di eventuali orti aggiuntivi, partendo dal primo dei non-assegnatari presenti in graduatoria.

I titolari di una precedente concessione di orto con regolare gestione della stessa, collocati in una posizione non superiore al numero di orti messi a bando, hanno diritto di prelazione nell'assegnazione dell'orto, potendo optare per lo stesso di cui erano precedentemente concessionari.

Per la formazione della graduatoria, si terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI PREFERENZIALI		
CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Fasce di età del richiedente	da 18 a 49 anni	2
	da 50 a 55 anni	4
	da 56 a 60 anni	6
	da 61 a 65 anni	8
	oltre 65 anni	10
Numero di componenti per nucleo familiare	1 persona	5
	2 persone	3
	3 persone e oltre	2
	presenza diversamente abili (punteggio aggiuntivo)	5
Fascia ISEE familiare*	fino a € 12.000,00	10
	da € 12.001,00 a € 15.000,00	6
	da € 15.001,00 a € 20.000,00	4
	da € 20.001,00 a € 25.000,00	2
	oltre € 25.000,00 o ISEE non presentato	0

*La mancata presentazione dell'ISEE NON costituisce causa di esclusione dalla graduatoria: qualora lo stesso non venga fornito la domanda è ammessa ma nessun punteggio verrà attribuito per tale criterio preferenziale.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, con le modalità ivi indicate, al protocollo del Comune.

La concessione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di almeno sei mesi e senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario. Inoltre, la stessa viene a cessare automaticamente alla fine del raccolto per coloro che si trasferiscono fuori dall'ambito territoriale comunale.

Allo scadere della concessione, ovvero in caso di rinuncia, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Ogni nucleo familiare avrà in gestione una sola area ortiva, anche se composto da più soggetti adulti o anziani.

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

Art.4 – Durata della concessione

La concessione ha durata di 15 anni con facoltà di rinnovo di altri 15 anni, fatta salva la possibilità di revoca da parte del Comune per le motivazioni di cui all'art. 6, per rinuncia da parte dell'assegnatario, trasferimento dello stesso presso altro comune, decadenza o decesso (art. 5).

Ogni variazione e/o mutamento della concessione deve avvenire con comunicazione scritta da parte del precedente.

L'Amministrazione Comunale, in caso di pubblica utilità o in caso di sopravvenute esigenze relativamente le aree interessate dagli orti urbani può, con preavviso di 180 giorni, revocare la concessione senza alcun indennizzo per i concessionari.

Art.5 – Decesso dell'assegnatario

In caso di decesso o rinuncia da parte del concessionario, il lotto libero viene riassegnato sulla base della graduatoria vigente.

In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 6 - Revoca dell'assegnazione

La mancata coltivazione del lotto di terreno, l'inosservanza delle norme per la conduzione o la perdita dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2, possono dar luogo alla revoca dell'assegnazione da parte degli uffici competenti.

Il Settore comunale competente attiva un'istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta, l'assegnazione viene revocata mediante comunicazione scritta.

Art. 7 - Divieto di sub concessione

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo: il concessionario non può sub concedere il terreno affidatogli né locarlo a terzi.

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dai concessionari o loro familiari, che non possono avvalersi di mano d'opera retribuita.

Art. 8 - Tipologia delle unità coltivabili

Ogni unità coltivabile potrà avere una dimensione variabile, di regola compresa tra i 30 e i 40 metri quadrati, in rapporto alla consistenza delle aree disponibili.

La suddivisione delle aree individuate ad orti urbani in unità coltivabili viene determinata dai Servizi comunali, che valutano, inoltre, l'opportunità di attrezzare preliminarmente le aree, prima di concederle.

Art. 9 - Modalità di gestione dell'orto, norma di comportamento

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola. In ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta esclusivamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- mantenere l'orto in stato decoroso;
- usare la cabina in legno solo per il rimessaggio degli attrezzi, e gli spazi comuni per riunioni o momenti di pausa;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- non danneggiare in alcun modo gli altri orti e non usare recipienti per la raccolta di acqua piovana;
- non danneggiare e fare buon uso dell'impianto di irrigazione, tenendo presente che da aprile ad ottobre si potrà innaffiare solo dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00: l'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate, ed episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca dell'affidamento dell'orto;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli;
- non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- nel caso che nell'orto assegnato siano presenti alberi o siepi le operazioni volte a modificare lo stato di fatto sono da concordare con il Comune;

- contenere l'altezza delle colture, e dei relativi sostegni, entro m. 1,60;
- non allevare o detenere sul lotto animali di qualsiasi specie;
- non coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais o piante ad alto fusto);
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- provvedere alla riverniciatura della porzione della cabina in legno assegnata, secondo le indicazioni del comune;
- provvedere alla cura ed innaffiatura periodica delle bordure confinanti con il proprio orto;
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- non accendere fuochi.

Art. 10 – Assegnazioni per particolari programmi di promozione e coesione sociale

Per particolari programmi di promozione e coesione sociale, da realizzare attraverso gli “orti urbani”, il Comune, all’esito di istruttoria da parte del Settore competente, riserva uno spazio di mq 242, ulteriore rispetto ai n. 32 orti, da assegnare a soggetti che presentino apposito progetto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, enti del terzo settore, istituti scolastici, associazioni e comitati o gruppi costituiti di famiglie o utenti. Tale assegnazione sarà temporanea e comunque non superiore a due anni.

Art. 11 - Modalità di coltivazione

Gli orti devono essere, preferibilmente, coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

L'accertamento dell’uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

I rifiuti erbacei dovranno essere depositati nello spazio previsto nel quale è fatto divieto di abbandonare altri tipi di rifiuti (vetro, plastica ecc.).

Art. 12 - Spese di gestione

Ciascun concessionario sostiene le spese forfettarie di gestione del lotto concesso stabilite dalla Giunta Comunale e le spese di coltura, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Art. 13 - Responsabilità e controversie

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il concessionario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall’uso dell’orto urbano assegnato. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, alle vigenti normative in materia, nonché al Codice civile.

Art. 14 - Controlli

Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente regolamento sono affidati alla Polizia Locale, in collaborazione con i funzionari comunali afferenti al Settore di competenza.

È previsto un controllo annuale al termine del quale viene redatto apposito verbale.

La Polizia Locale è deputata ad irrogare sanzioni amministrative, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti da parte dei concessionari, nella misura minima di € 25,00 e massima di € 100,00.

Art. 15 - Forniture

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- a) la struttura delle aree ortive;
- b) i contenitori per la raccolta dei rifiuti – per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia;
- c) l'acqua per l'irrigazione;

- d) cabina riponi attrezzi;
- e) copia del presente regolamento.

Art. 16 - Modifiche al regolamento

Il presente regolamento è suscettibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale, sulla base di normative intervenute o sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione: eventuali modificazioni al presente regolamento, approvate successivamente alla stipula della concessione sono considerate automaticamente ed integralmente accettate da parte dei concessionari.

Art. 17 - Norme finali

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia e al Codice civile.